

MISURE CAUTELATIVE IN MATERIA DI CONTENIMENTO E GESTIONE EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-2019

Visto il Decreto Legge 23 febbraio 2020 n. 6 recante “*Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19*” convertito in legge 05/03/2020 n. 13;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del giorno 8 marzo 2020, “*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19*”;

Visto il Decreto del presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2020, recante “*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19*”;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’11 marzo 2020 recante “*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19*”;

Vista l’Ordinanza PCM Dipartimento della protezione civile 8 marzo 2020 n. 645 recante “*Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili*”, applicabili sull’intero territorio nazionale;

Vista Ordinanza del Presidente della Regione Toscana n. 6 del 2 marzo 2020 “*Misure per la prevenzione, e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Revoca ordinanza n.5/2020*”

Vista l’Ordinanza del Presidente della Regione Toscana n. 8 del 6 marzo 2020 concernente “*Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell’art. 32 comma 3 delle legge 23 dicembre 1978 n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica*”;

Vista l’Ordinanza del Presidente della Regione Toscana n. 9 dell’8 marzo 2020 concernente “*Misure straordinarie per il contrasto ed il contenimento sul territorio regionale della diffusione del virus CODIV-19. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3 della Legge 23 dicembre 1978 n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica*”;

Vista l’Ordinanza del Presidente della Regione Toscana n. 10 del 10 marzo 2020 “*Ulteriori misure straordinarie per il contrasto ed il contenimento sul territorio regionale della diffusione del virus COVID-19. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica*”

Vista la Direttiva n. 1/2020 del Ministro della Pubblica amministrazione del 25 febbraio 2020 avente ad oggetto “*prime indicazioni in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019 nelle pubbliche amministrazioni al di fuori delle aree di cui all’art. 1 del Decreto Legge 6 del 2020*”;

Vista la circolare n. 1 del Ministero per la Pubblica Amministrazione del 4 marzo 2020, avente ad oggetto “*Misure incentivanti per il ricorso a modalità flessibili di svolgimento della prestazione lavorativa*”;

Vista la Direttiva del Ministro dell'Interno prot. 15350/117(2)/Uff III-Prot.Civ. dell'8 marzo recante “*Misure urgenti per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID- 19*”;

Preso atto dell'aggravarsi della situazione epidemiologica su tutto il territorio nazionale;

Considerato che la diffusione dell'infezione da COVID-2019 rappresenta una questione di salute pubblica e che pertanto si rende necessario adottare misure preventive e protettive;

L'Ordine Regionale dei Chimici e dei Fisici della Toscana (di seguito OCFT), con sede in Firenze via Panciatichi 96, ente pubblico non economico ai sensi dell'art. 1 comma 2, del D.Lgs. 30/03/2001 n. 165, nella persona del Presidente nonché datore di lavoro dell'ente al fine di garantire la salute del personale dipendente

adotta

le seguenti misure cautelative per la dipendente ed i componenti dell'OCFT

1. Accesso alla sede:

l'OCFT, così come previsto dal comma 6, dell'art. 1 del DPCM 11 marzo 2020, assicura “...*lo svolgimento in via ordinaria delle prestazioni lavorative in forma agile del proprio personale anche in deroga agli accordi individuali e agli obblighi informativi ...*”.

Pertanto la sede dell'OCFT è chiusa.

L'accesso alla sede potrà essere previsto solo in casi di comprovata urgenza fissando preventivamente un appuntamento e seguendo tutte le precauzioni previste dal D.P.C.M. 1 marzo 2020 e successivi provvedimenti attuativi.

Si ribadisce che:

- **non è consentito l'accesso alla sede** ai soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre o ai soggetti sottoposti alla misura della quarantena, anche volontaria, ovvero risultati positivi al virus. Tali soggetti, se appartenenti alla struttura dell'ente, sono tenuti a comunicare la circostanza all'OCFT e si dovranno attenere al protocollo sanitario indicato dalle autorità competenti;
- **viene invitato ad evitare di accedere alla sede** chiunque operi all'interno dell'ente che possa avere sintomi, indicativi di possibile infezione, o che, in assenza dei predetti sintomi, abbiano soggiornato a partire dal 14° giorno precedente l'8 marzo 2020, in zone a rischio epidemiologico, come identificate dall'Organizzazione mondiale della Sanità. Tali soggetti sono tenuti a comunicare tale circostanza ai Servizi di Sanità Pubblica competenti, nonché al proprio Medico di Medicina Generale ed al Dipartimento di prevenzione dell'Azienda Sanitaria territorialmente competente.

Con riferimento al DPCM 08/03/2020, alle Direttive del Ministero dell'Interno Prot. 15350/117(2)/Uff III-Prot.Civ. del 08/03/2020 e al DPCM 09/03/2020, riguardante lo spostamento delle persone fisiche in entrata, in uscita, nonché all'interno del territorio Nazionale, il personale dell'ente deve portare con sé il cedolino paga e carta di identità al fine di comprovare l'appartenenza all'ente.

2. Attività dell'OCFT:

l'OCFT, con rammarico e nel rispetto delle ultime direttive volte a tutelare la salute di tutti noi, comunica che le iniziative in fase di organizzazione sono sospese e rinviate a data da destinarsi.

Le riunioni di consiglio dei membri dell'OCFT potranno essere effettuate con collegamento da remoto o in alternativa, ma solo in casi eccezionali, rispettando comunque il “criterio di distanza droplet” (almeno 1 metro di separazione tra i presenti).



3. Informazioni:

L'OCFT ha provveduto ad informare il personale dipendente mediante affissione all'interno della struttura del decalogo del Ministero della salute.

L'OCFT ha previsto e resi disponibili presso la sede strumenti di facile utilizzo per l'igiene e la pulizia della cute come disinfettanti, salviette monouso.

4. Pubblicazione:

L'OCFT ha provveduto a pubblicare sul proprio sito istituzionale www.chimicifisicitoscana.it, oltre al presente documento, il DPCM 01/03/2020, la Direttiva n. 1 e il DPCM 09/03/2020. La pagina verrà aggiornata ogni qual volta si renda necessario.

Il presente documento, in attuazione della Direttiva 1/2020, viene inviato al Dipartimento della Funzione pubblica. Il documento può essere suscettibile di integrazioni e di modifiche in relazione all'evoluzione della situazione epidemiologica.

Firenze, 12 marzo 2020

IL PRESIDENTE
(dott.ssa Chim. Francesca Piccioli)

